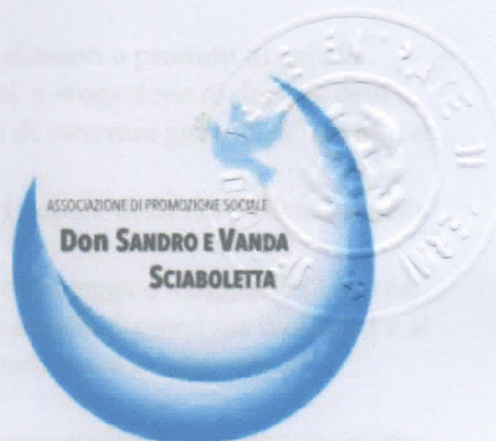




**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
SOCIALE
"DON SANDRO E VANDA SCIABOLETTA"**



Art.1

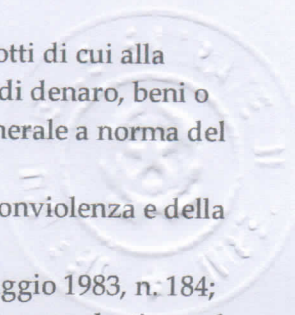
Denominazione e sede

1. È costituita in Terni, in data 9 Settembre 2021, un'associazione di promozione sociale, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia denominata "Don Sandro e Vanda Sciaboletta A.P.S."
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'associazione di promozione sociale, di seguito detto "associazione", ha l'obbligo di inserire la locuzione "A.P.S." nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'associazione ha sede legale nel comune di Terni. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Il trasferimento verso altra città dovrà essere predisposto tramite delibera dell'Assemblea dei soci di modifica dello Statuto.

Art.2

Finalità ed attività

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 D.lgs 117/2017.
2. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
3. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà delle scritture contabili obbligatorie ai sensi dell'art.13 del D.lgs 117/2017.
4. L'associazione si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
5. L'associazione svolge attività di:

- 
- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - c) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
 - d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - g) promuovere il benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità, le reti culturali e sociali, la cultura, le sue forme espressive, la creatività e le attitudini creative, le nuove sinergie, gli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione e fruizione culturale e la partecipazione attiva intercettando i bisogni presenti sul territorio
 - h) promuovere e supportare lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi per l'avvio e/o il sostegno di attività culturali, sociali e economiche, tese al miglioramento della qualità della vita.
 - i) promuovere raccolte di fondi e beni da destinare al sostegno di iniziative di solidarietà sociale.

Art.3

Attività diverse

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

Art.4

Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

- a) L'Associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs.117/2017.
- b) Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- c) È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

+
.....

Art.5

Durata

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con la delibera dell'Assemblea Straordinaria dei soci.

Art.6

Soci

1. Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività sociali, previa iscrizione alla stessa. Viene espressamente escluso sia ogni limite temporale che operativo al rapporto associativo stesso ed ai diritti derivanti.
2. Possono far parte dell'associazione tutte le persone che abbiano una irrepreensibile condotta morale e civile.
3. Tutti coloro che intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro cui la decisione è ammesso appello all'Assemblea generale.

Art.7

Diritti dei soci

Tutti i soci godono, dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle Assemblee sociali, nonché all'elettorato attivo e passivo.

Art.8

Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) Morte
 - b) Dimissione volontaria
 - c) Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
 - d) Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Nel corso della seduta di Consiglio Direttivo, durante la discussione in riferimento al provvedimento di radiazione, precedentemente alla votazione, dovrà essere presente l'interessato, il quale avrà diritto a difendersi in contraddittorio.

Art.9

Volontari

Sono volontari i soci che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art.10

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero dei soci.

Art.11

Organi

Gli organi sociali sono: L'assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo e l'organo di controllo.

Art.12

Assemblea

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei soci e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti, fatto salvo il diritto di impugnazione previsto dalla legge.
2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio. L'Assemblea deve inoltre essere

convocata dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata con proposizione dell'ordine del giorno da almeno un decimo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta. In tal caso la convocazione è atto dovuto del Consiglio Direttivo.

3. L'Assemblea dovrà essere convocata nella sede dell'associazione o in un luogo che possa garantire la massima partecipazione dei soci.

Art.13

Diritto di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle Assemblee solo i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
2. Ogni socio può rappresentare in assemblea solo un altro socio, per mezzo di delega scritta.

Art.14

Compiti dell'Assemblea

I compiti dell'Assemblea dei soci sono:

- a) discute ed approva il bilancio;
- b) procede alla elezione dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- c) procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- f) delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di radiazione deliberato dal Consiglio direttivo;
- g) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art.15

Convocazione e procedure assembleari

1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà non meno di otto giorni prima della data fissata mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e tramite apposito sito web. Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, l'orario e il luogo nonché l'ordine del giorno da discutere.
2. L'Assemblea straordinaria deve essere convocata almeno quindici giorni prima della data fissata e deve essere comunicata secondo le modalità descritte nell'art. 16 comma 1.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
4. In caso di assenza o impedimento del Vicepresidente, l'Assemblea è presieduta da un membro nominato dalla maggioranza dei presenti alla seduta in oggetto.
5. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
6. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare

l'identità dell'associato che partecipa e vota.

7. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.
8. Per le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dei beni, l'Assemblea delibera con una maggioranza di almeno tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 del cod. civ.
9. Di ogni Assemblea si dovrà redigere l'apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal Segretario verbalizzante e da due scrutatori. Copia dello stesso dovrà essere diffuso nei modi ritenuti più opportuni dal Consiglio Direttivo per garantirne la massima diffusione.

Art.16

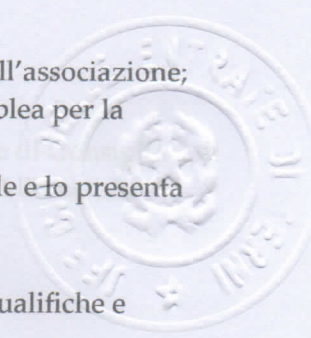
Composizione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'associazione. Esso è composto da sette membri eletti dall'Assemblea fatta eccezione per i primi amministratori che vengono nominati dall'atto costitutivo.
2. Il Consiglio dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. I Membri devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) Essere persone fisiche.
 - b) Possedere la qualifica di socio.
 - c) Essere in regola con i pagamenti delle quote associative.
 - d) Avere spiccate doti specifiche nel campo dell'amministrazione e gestione.
 - e) Non essere interdetto, inabilitato, o condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
4. I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.
5. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'Assemblea dei soci per surrogare i mancanti che rimarranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.

Art.17

Compiti e procedure del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci. Nello specifico:
 - a) elegge tra i propri componenti il presidente;
 - b) elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
 - c) elegge il tesoriere e il segretario;
 - d) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
 - e) cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
 - f) predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;



- g) individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
 - h) predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - i) predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
 - j) conferisce procure generali e speciali;
 - k) assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
 - l) propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
 - m) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
 - n) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
 - o) delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.
 3. La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale a mezzo telematico inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.
 4. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.
 5. Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.
 6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nel caso di richiesta esplicita approvata a maggioranza di uno o più componenti del Consiglio Direttivo.

Art.18

Presidente

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.
2. Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.
3. In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Art.19

Tesoriere

1. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.
2. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Art.20

Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Art.21

L'organo di Controllo

1. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
2. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.
5. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
6. L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
7. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.22

Revisore legale dei conti

1. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.
3. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Art.23

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
2. Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
4. Le entrate dell'associazione sono costituite da:
 - a) quote associative degli aderenti;
 - b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rimborsi derivanti da convenzioni;
 - e) rendite patrimoniali;
 - f) attività di raccolta fondi;
 - g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
 - h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.
5. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
6. Il patrimonio sociale è costituito da:
 - a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.
7. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.24

Libri Sociali

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti

anche i verbali redatti per atto pubblico;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art.25

Pubblicità e Trasparenza

1. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.
2. Il presente statuto e i bilanci, o rendiconti, saranno pubblici sul sito internet dell'associazione
3. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.
4. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.
5. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Art.26

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

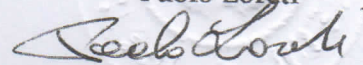
1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 15, comma 8 dello statuto.
2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.
3. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.
4. L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art.27

Norme generali

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

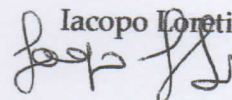
Paolo Loreti



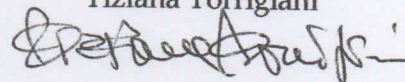
Nicolò Loreti



Iacopo Loreti



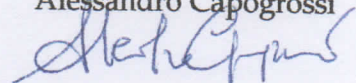
Tiziana Torrigiani



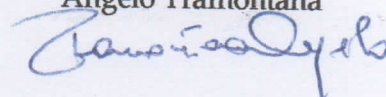
Maria Chiara Montrone



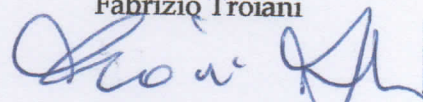
Alessandro Capogrossi



Angelo Tramontana



Fabrizio Troiani



Bekim Krasniqi

